N° 10 DEL 29/05/2015

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

L'anno 2015, giorno 29 del mese di Maggio in Catanzaro, negli Uffici del Settore Politiche Sociali del Comune di Catanzaro, Via Fontana Vecchia, si sono costituiti:

il dott. Antonino Ferraiolo, nato a Catanzaro il 06/06/1969, nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche Sociali e quale rappresentante, nel presente atto, del Comune di Catanzaro (di seguito denominato Ente Locale), P. I. 00129520797, domiciliato per la carica presso lo stesso Ente, autorizzato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

La Signora Pasqualina Rossana Panarello nata a Lamezia Terme il 06/02/1971 Residente a Lamezia Terme Via Contrada Spineto, 84 nella qualità di legale rappresentante e Presidente del Consorzio PrivatAssistenza con sede legale scs in Via 4 Novembre Reggio Emilia IVA 02050010350, nonché Rappresentante legale della Cooperativa Sociale S:P:I:S:A , d'ora in poi chiamato Ente accreditato C.F./P.I. 03391910795 , con sede legale in Lamezia Terme in Via Dei Mille I Traversa.

PREMESSO:

- che i Piani degli Interventi relativi al primo piano di riparto del Piano di Azione e Coesione (PAC) – Servizi di Cura agli anziani non autosufficienti, approvati dalla Conferenza dei Sindaci dei due Ambiti sociali di Catanzaro e Catanzaro Lido in data 09.12.2013 e successivamente dell'Autorità di Gestione del Pac presso il Ministero dell'Interno, prevedono il ricorso, per quanto riguarda il servizio di

assistenza domiciliare alle persone anziane non autosufficienti, al sistema di acquisto, ai sensi della L.R. n. 23/2003, dei servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo settore iscritti nell'elenco degli enti accreditati ai sensi dei "Criteri del sistema di affidamento ai soggetti del terzo settore dei servizi di cura agli anziani non autosufficienti e ai disabili" approvati dalla conferenza dei sindaci con verbale n. 5 del 26/11/2013 e successivamente dalla Regione Calabria con Delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2013 n° 505;

- che il Piano Territoriale degli Interventi - approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei due Ambiti Sociali di Catanzaro con Accordo di Programma del 24/09/2014 - relativo alle risorse stanziate con la deliberazione della G.R. n. 311 del 11 settembre 2013, modificata con delibera di G.R. n. 506 del 30.12.2013, per la realizzazione di prestazioni e servizi inerenti, tra gli altri, al Fondo Nazionale per la Non autosufficienza, prevede ugualmente che l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare ai beneficiari residenti nell'ambito sociale avverrà attraverso l'acquisto di titoli sociali (voucher), previo l'accreditamento dei soggetti del Terzo Settore in possesso dei requisiti per l'erogazione di tali servizi;

- che il Comune di Catanzaro, in qualità di capofila dell'Ambito sociale di Catanzaro Nord è destinatario di specifici finanziamenti erogati dalla Direzione Centrale Credito e Welfare dell'INPS - Gestione ex INPDAP per il progetto "Home Care Premium", nell'ambito del quale è prevista l'attivazione di una serie di prestazione integrative da erogarsi a cura di soggetti del terzo settori in possesso di specifici requisiti e da individuarsi anche attraverso le procedure di accreditamento;

Il servizio di assistenza domiciliare è un servizio di assistenza continuativa, caratterizzato dalla presa in carico globale del soggetto anziano o disabile parzialmente o totalmente non autosufficiente, attraverso un complesso di

prestazioni socio-assistenziali rese al domicilio dell'utente.

Art. 2 – Prestazioni

Il servizio di Assistenza Domiciliare si espleta tramite la concessione di buoni servizio (voucher) nominativi e non trasferibili, consegnati direttamente dal Servizio Sociale Professionale dell'Ente Locale agli utenti in numero corrispondente al fabbisogno rilevato nei singoli piani di assistenza individualizzati (PAI) predisposti dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) attiva nel Distretto.

L'Ente Accreditato, liberamente scelto dall'utente, eroga in suo favore le seguenti prestazioni:

-Aiuti volti a garantire l'autosufficienza nelle attività giornaliere:

-cura dell'igiene personale

-vestizione,

-aiuto nella somministrazione dei pasti e/o assunzione di cibi.

-Aiuto per il governo dell'alloggio e delle attività domestiche:

-cura delle condizioni igieniche dell'alloggio

-riordino del letto e della stanza

- cambio biancheria

-piccolo bucato, stiratura, cucito

-preparazione dei pasti e/o trasporto a domicilio, con idoneo mezzo

-spese, commissioni varie

VISTI:

- I "Criteri del sistema di affidamento ai soggetti del terzo settore dei servizi

di cura agli anziani non autosufficienti e ai disabili" approvati dalla Conferenza dei Sindaci dei due Ambiti con verbale n. 5 del 26/11/2013 nel testo già predisposto e successivamente approvato dalla Regione Calabria con Delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2013 n° 505;

- la Determinazione Dirigenziale n. 3664 del 06/11/2014 con la quale è stato approvato lo schema di bando pubblico per l'accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni socio assistenziali in favore di soggetti non autosufficienti e fragili degli Ambiti Sociali coincidenti con il territorio dei due Distretti socio-sanitari di Catanzaro e Catanzaro Lido (comprendenti i Comuni di

- L'Avviso Pubblico pubblicato sul sito internet dei Comuni dei due Ambiti e all'Albo pretorio del Comune di Catanzaro per 34 (trentaquattro) giorni consecutivi dal 06/11/2014 al 09/12/2014;

- l'istanza di accreditamento, prot. N°; **92784 dell'1/12/2014** presentata dall'organismo sopracitato;

PRESO ATTO:

- che la Commissione, nominata con Provvedimento Dirigenziale n° 97605 del 18 Dicembre 2014, in data 22 e 23 dicembre 2014 e 2 e 22 aprile 2015 ha proceduto all'istruttoria delle istanze di accreditamento pervenute entro il termine di scadenza e, verificatane la regolarità e completezza, le ha ritenute tutte ammissibili;

- che il Settore Politiche Sociali del Comune di Catanzaro ha verificato

-Interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione degli utenti e valorizzazione della rete di volontariato:

-accompagnamento visite mediche

-accompagnamento ed accesso ai servizi

-partecipazione ad attività ricreative–culturali del territorio, che potranno anche svolgersi presso specifici Centri;

-interventi volti a favorire la socializzazione con vicini e parenti

-Collaborazione nel settore del segretariato sociale:

-informazioni su diritti (previdenziali, sanitari, assistenziali, ecc.) pratiche e servizi;

-disbrigo di semplici pratiche personali.

-ausilio negli interventi igienico-sanitari e/o riabilitativi di semplice attuazione, eventualmente praticati presso il domicilio dell'utente, sotto il controllo e/o con la collaborazione del personale medico-infermieristico garantito dall'ASP di Catanzaro;

-collaborazione ad indagini e inchieste per l'individuazione dei fattori di emarginazione sociale degli anziani non autosufficienti nonché per quella dei bisogni dei possibili utenti;

-comunicazione ai servizi sociali di proposte per la risoluzione di casi o segnalazione di bisogni/necessità degli anziani non autosufficienti

Le prestazioni suddette dovranno essere erogate dal lunedì al sabato in orario antimeridiano e/o pomeridiano, a seguito di valutazione del Servizio Sociale Professionale del Comune di Catanzaro e secondo le modalità stabilite nei singoli piani di assistenza individualizzati (PAI) predisposti dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) attiva nei

all'organismo **Cooperativa Sociale S.P.I.S.A e al Consorzio Privata Assistenza** la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'Albo degli Enti accreditati;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1090 del 24/04/2015 è stato istituito l'albo degli enti accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti;

- che con il medesimo atto è stato approvato l'albo degli enti accreditati per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali domiciliari in favore degli anziani non autosufficienti;

-che il **Consorzio Privata Assistenza/Cooperativa Sociale S.P.I.S.A** accreditata, risulta tra gli iscritti al predetto Albo;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali di assistenza domiciliare, integrata alle prestazioni sanitarie (ADI) e non (SAD) per gli anziani non autosufficienti e i disabili degli Ambiti socio-assistenziali di Catanzaro e Catanzaro Lido, individuati a seguito di procedura pubblica espletata dal Settore Politiche Sociali del Comune capofila di Catanzaro; inoltre, per i Comuni facenti parte del Distretto di Catanzaro Nord, le prestazioni definite integrative dal Regolamento del progetto "Home Care Premium", individuate sulla base dei Piani Assistenziali individuali, riguardano esclusivamente la sfera socio-assistenziale di supporto alla non autosufficienza e allo stato di fragilità.

è ospitato l'utente.

Le prestazioni definite integrative dal Regolamento del progetto "Home Care Premium" sono definite negli artt. 21 e seguenti del Disciplinare di accreditamento nonché nel Regolamento di adesione al progetto approvato dall'INPS, Gestione ex INPDAP cui si rimanda espressamente.

Art. 3 – Obblighi dell'Ente accreditato

La gestione del servizio è svolta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'organismo accreditato che risponde in proprio dell'esatto adempimento

dei suoi obblighi nei confronti del Comune.

L'Organismo accreditato è responsabile dei danni che dovessero occorrere

agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o

carenze nelle prestazioni. Si impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per il servizio oggetto del presente disciplinare a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o che questi possono

causare agli utenti e alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, comprese le attività esterne e la guida dei mezzi (che può prevedere anche il trasporto di alcuni utenti), esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo. La relativa polizza per i rischi di responsabilità civile verso terzi, per un massimale non inferiore a €. 5.000.000,00, dovrà essere esibita e

Distretti.

Le modalità di attuazione del PAI saranno concordate dall'Ente accreditato con l'utente beneficiario del servizio, mediante indicazione formale della data di inizio dell'intervento, del nominativo dell'operatore incaricato, dei giorni e dell'orario delle prestazioni. Copia di ogni indicazione formale,

sottoscritta da ambo le parti, è trasmessa dall'Ente accreditato al Comune di

Catanzaro, prima dell'avvio delle attività, per i previsti monitoraggio e controllo.

Il voucher per l'acquisto di servizi per assistenza domiciliare ad anziani non

autosufficienti decade in caso di:

-trasferimento della residenza da parte del beneficiario in Comuni fuori dal territorio regionale;

- decesso dell'assistito;

- inserimento definitivo presso R.S.A. o R.S.D.;

- rinuncia del beneficiario ovvero del *care giver*.

In caso di ricovero dell'utente in una struttura sanitaria del territorio comunale, o ubicata nell'ambito dei due distretti Socio-sanitari di Catanzaro e di Catanzaro Lido dell'ASP di Catanzaro, l'organismo accreditato, su richiesta del comune e nel rispetto dell'autonomia della stessa struttura, se ritenuto necessario, sarà obbligato a rendere le prestazioni indicate nel presente articolo presso la struttura sanitaria in cui

- della scheda saranno trascritte nella cartella individuale dell'utente. I fogli-presenza, con relativi voucher ricevuti dall'utente, vanno consegnati dall'Ente Accreditato all'Ente Locale a rendiconto dell'attività svolta;
- utilizzare, per l'erogazione del servizio, le figure professionali indicate dalle disposizioni legislative e contrattuali per l'assistenza domiciliare, nonché dal bando di accreditamento. Si impegna, altresì, ad utilizzare il personale dichiarato all'atto della sottoscrizione della Convenzione e a sostituire tempestivamente gli operatori che per qualsiasi motivo risultassero assenti. L'ente si impegna inoltre a sostituire, nel caso di comportamenti non professionali o non coerenti al PAI, accertati dai servizi sociali e socio-sanitari competenti, il personale che dovesse rivelarsi inadeguato. Qualsiasi variazione di personale (sostituzione e/o potenziamento), dovrà essere preventivamente comunicata all'Ente Locale e gli operatori dovranno essere
- in possesso di titoli e curricula equivalenti. Al personale incaricato dello svolgimento del servizio si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n° 62 del 16.04.2013). La violazione di tali obblighi comporta la risoluzione o la decadenza del rapporto in essere;
- fornire al proprio personale guanti, camici e quant'altro necessario allo svolgimento del servizio secondo quanto previsto dalle vigenti norme in
- materia di igiene e tutela della salute del personale stesso e degli utenti;
- rispettare per tutti i propri addetti i parametri retributivi e normativi previsto dai CC.NN.LL. di categoria, nonché i contratti atipici purché

consegnata in copia al comune entro il termine di quindici giorni dalla stipulazione della presente convenzione.

L' Organismo accreditato è tenuto inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.

L'Ente accreditato, per mantenere la sua legittimazione, è tenuto ad erogare il servizio a tutti i richiedenti aventi diritto, nel pieno rispetto del PAI, delle procedure previste e di tutte le condizioni individuate nel presente Convenzione.

L'Ente Accreditato si impegna a:

- garantire un assetto organizzativo proporzionato alle dimensioni dell'utenza ed in particolare: un'organizzazione uniforme ed efficiente, la rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio e gli interventi idonei a soddisfare i bisogni dell'utenza, adeguate modalità di coordinamento, tempi di attivazione del servizio, congrue modalità di contenimento del turn over degli operatori, appropriati strumenti di monitoraggio e di rilevazione del livello di soddisfazione dell'utente e della famiglia
- conservare e aggiornare, per ciascun utente, una cartella individuale
- contenente tutta la documentazione attinente all'intervento e il diario
- delle attività. Nello specifico gli Assistenti Domiciliari sono tenuti a
- compilare per ogni accesso una scheda, debitamente controfirmata dall'utente, contenente: il proprio nominativo, la data e la durata dell'intervento, le prestazioni effettuate, comunicazioni, eventuali dati significativi relativi all'andamento del PAI. Le informazioni più salienti

lavori per

- esso, nonché le prescrizioni impartite dal D.Lgs 81/2008;
- rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni).
- partecipare alle verifiche concordate con il Servizio Sociale Comunale, segnalando ogni problema sorto nel corso delle prestazioni con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti a in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto della presente convenzione. L'Organismo accreditato è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati;
- partecipare alle équipe di rete con tutti i servizi territoriali coinvolti sui casi in carico secondo quanto indicato dal Servizio Sociale;
- entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza della convenzione redigere una relazione idonea a consentire un adeguato passaggio di consegne.Tutto il personale dell'Ente Accreditato impiegato nell'erogazione del servizio deve garantire il rispetto della dignità personale, riservatezza, libertà di scelta dell'utente, chiarezza delle informazioni, cura dei rapporti interpersonali.

Art. 4 – Rapporti beneficiari/ente accreditato

Qualora l'utente rilevi delle violazioni nelle modalità d'intervento da parte dell'Ente Accreditato, può inoltrare segnalazione all'Ente Locale che

- stipulati secondo legge, e gli standards normativi, previdenziali ed assicurativi del settore, provvedendo mensilmente al pagamento delle spettanze dovute al proprio personale utilizzato nel servizio;
- avere almeno una sede operativa ubicata all'interno del territorio dei comuni facenti parte dei due ambiti;
- garantire la coerenza delle prestazioni con gli obiettivi definiti nel PAI, la partecipazione agli assetti di coordinamento proposti dai servizi sociali e socio-sanitari che hanno in carico l'utente e il coinvolgimento della rete sociale di riferimento;
- garantire la continuità dell'assistenza da parte dello stesso operatore che ha in carico l'utente anche in caso di modifica del PAI;
- garantire al proprio personale la frequenza a corsi di formazione e/o aggiornamento specifici della durata di almeno 20 ore l'anno; tale formazione non rientra nell'orario di lavoro;
- fornire, mensilmente, i dati relativi alle prestazioni effettuate e la relazione tecnica trimestrale dell'attività svolta riguardante l'aggiornamento della situazione per ogni persona disabile o anziana in carico, con partico- -lare riguardo agli obiettivi indicati nel progetto individualizzato e ai risultati raggiunti; al termine di ogni prestazione redigere una relazione conclusiva;
- rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- rispettare tutte le disposizioni attinenti alla prevenzione degli infortuni ed alle assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo,

accreditato con la firma del Legale Rappresentante, dell'assistente domiciliare e dell'utente, nonché la fonte di finanziamento comunicata dal Comune (fondi PAC, fondi regionali, comunali, ecc.).

Non saranno ritenuti rimborsabili i buoni servizio mancanti anche di uno solo degli elementi di cui al sopra o recanti cancellature e/o abrasioni.

L'Ente Locale ha la facoltà di espletare tutte le verifiche che ritiene necessarie ai fini della liquidazione.

Art. 6 - Pagamenti

I pagamenti verranno disposti a mezzo di bonifico (bancario o postale), ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tramite la Tesoreria Comunale sul conto corrente i cui estremi saranno comunicati dall'Ente accreditato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dall'art. 7 della legge n. 217 del 17/12/2010.

L'Ente accreditato, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'esecuzione del servizio, dichiara di assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dall'art.7 della legge n. 217 del 17/12/2010.

Qualora l'Ente accreditato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, come modificato dall'art.7 della legge n. 217 del 17/12/2010 , per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione del servizio, ovvero venga accertato dall'Amministrazione che le transazioni

sono state eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane

provvederà alle verifiche ed eventuali contestazioni nei termini di legge.

In caso di persistenti inadempienze si procederà alla risoluzione del rapporto beneficiario/Ente Accreditato.

Nel caso di risoluzione del rapporto da una delle due parti, il beneficiario/Ente Accreditato deve darne preventiva comunicazione.

Il beneficiario ha diritto a effettuare un'ulteriore libera scelta tra gli altri fornitori accreditati e aver garantita la realizzazione del PAI, per la qual cosa l'Ente Accreditato è tenuto a lasciargli copia della cartella individuale.

L'utente provvisto del buono servizio può decidere comunque, a sua discrezione, di cambiare fornitore. In questo caso, ha l'obbligo di avvisare sia l'Ente accreditato che l'Ente Locale, motivando il cambio del fornitore.

Art. 5 – Liquidazione corrispettivi

Le liquidazioni dei corrispettivi in favore dei soggetti accreditati verranno effettuate mensilmente, previa verifica da parte del responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione corredata da:

- fattura;
- prospetto riepilogativo mensile dell'attività svolta e rilevazione delle presenze degli operatori debitamente firmata dall'utente o da uno dei familiari;
- autocertificazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali;
- matrici dei buoni servizio utilizzati dall'utente riportanti la data di utilizzo, il timbro del soggetto

L'Ente Accreditato accetta integralmente ed espressamente il contenuto del presente articolo.

Art. 8 – Controlli e verifiche

Il Comune provvederà ad effettuare, in qualsiasi momento, i controlli rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l'accreditamento richiesti e previsti nel progetto e nell'Avviso di accreditamento. A tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri.

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del Servizio, svolti ordinariamente per conto dell'Amministrazione dal responsabile del procedimento, si svolgeranno trimestralmente con il responsabile incaricato dall'organismo accreditato.

Nel corso delle verifiche previste si constaterà il regolare funzionamento dei servizi, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali in materia e a quanto concordato in sede di programmazione delle attività. Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

Art. 9 - Penalità

L'Organismo accreditato, nell'esecuzione delle prestazioni, si obbliga ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle condizioni di cui al

S. P. A. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 7.

L'Amministrazione Comunale, in occasione di ogni pagamento, verifica, con ulteriori interventi di controllo, che l'Ente accreditato assolva agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma

8, della L. 136/2010 come modificato all'art.7 della citata legge n. 217/2010.

Art. 7 – Informazione e comunicazione antimafia

L'Ente Locale:

- è obbligato a rivolgere richiesta di informazioni al Prefetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 84, comma 3, e 91 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 e di adottare gli atti derivati e susseguenti in conformità alle risultanze delle informazioni medesime;
- è obbligato a recedere senza ritardo dal contratto, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, del D. Lgs. n. 06/09/2011 n. 159, nell'ipotesi che l'informativa prefettizia, che concluda per l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, sopravvenga dopo la stipulazione della presente convenzione ed anche a servizio in parte eseguito, con esclusione di ogni discrezionalità al riguardo;
- ha facoltà di recedere, con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall'appalto alle condizioni di cui all'art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l'appaltatore;

siano ritenute congrue, il Dirigente del Settore Politiche Sociali irrogherà la penale. Per tutti i casi previsti dal presente atto di applicazione di penali, il relativo importo può essere commutato in corrispondenti voucher da utilizzarsi preferibilmente in favore dell'utente interessato alle prestazioni in ordine alle quali l'infrazione si è riscontrata.

Qualora, per le condizioni oggettive del servizio non sia possibile procedere alla commutazione di cui al comma precedente, l'ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell'accreditato derivanti dalla liquidazione dei voucher riferiti al mese in cui è stata commessa l'infrazione.

Art. 10 – Divieto di subaffidamento

I servizi dovranno essere gestiti direttamente dall'accreditato essendo vietata ogni qualsiasi forma, anche parziale, di subaffidamento, cessione a terzi ed in generale ogni forma di contratto che affidi in tutto o in parte l'esecuzione o la gestione del servizio o di sue singole prestazioni a terzi.

L'Amministrazione potrà autorizzare più soggetti accreditati che si siano impegnati in tal senso espressamente a collaborare tra di loro.

Art. 11 – Durata, sospensione e revoca accreditamento

L'accreditamento ha una validità annuale. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento entro il 30 novembre di ogni anno, l'Ente accreditato dovrà certificare il mantenimento dei requisiti,che hanno determinato il primo accreditamento. In mancanza, il medesimo accreditamento decade.

L'accreditamento può essere sospeso fino a tre mesi, ovvero in caso di reiterazione, fino ad un anno qualora, a seguito dell'applicazione di una delle penalità di cui all'art. 9, si verifichi un'inosservanza non grave di

disciplinare.

In caso di inadempienze, sarà facoltà del Comune irrogare una penale da € 500,00 ad € 5.000,00 che sarà rapportata alla gravità dell'inadempienza e alla recidiva.

In particolare l'accreditato, fatta salva ogni ulteriore sanzione di carattere penale o amministrativo, è soggetto a penalità quando:

- ritarda l'inizio del servizio indicato da quest'Amministrazione:
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio, comunque accertate dal Settore Politiche Sociali del Comune di Catanzaro;
- assicura una presenza di operatori inferiori o non corrispondente a quella presentata in fase di accreditamento:
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio:
- non ottempera alle prescrizioni della convenzione in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi stabiliti da osservare per il servizio prestato;
- non rispetta quanto previsto nel presente disciplinare.

L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta, da far pervenire a mezzo raccomandata A.R., oppure mediante posta certificata al soggetto accreditato, che avrà dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, per presentare le proprie contro deduzioni e giustificazioni.

Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non

alcun utente.

Art. 11 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda al Verbale della Conferenza dei Sindaci dei due Ambiti n. 5 del 26/11/2013 alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 505 del 30 dicembre 2013, oltre che al disciplinare richiamato in premessa.

Si applicano, inoltre, le norme del Codice Civile e le Leggi Nazionali e Regionali in materia.

Art. 12 – Durata convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino al permanere delle condizioni che determinano in capo all'Ente Accreditato la sussistenza del medesimo accreditamento.

Art. 13 – Sede competente per le controversie

Eventuali controversie sui contenuti della convenzione sono demandati al Foro di Catanzaro.

Art. 14 – Registrazione

Le parti concordano che il presente atto è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione, giusto il disposto dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'ENTE ACCREDITATO

CONSORZIO PRIVATASSISTENZA scsarl
VIALE IV NOVEMBRE 21
42100 REGGIO EMILIA
P. IVA 02050010350

PER IL COMUNE

una o più prescrizioni contenute nei Criteri del sistema di accreditamento e nel presente documento.

La revoca dell'accreditamento può essere disposta:

-qualora si verifichi un'inosservanza ripetuta della medesima prescrizione ovvero un'inosservanza grave di altre prescrizioni contenute nel presente documento; - qualora si verifichi un'inosservanza ripetuta della medesima prescrizione ovvero un'inosservanza grave di altre prescrizioni contenute nel bando di accreditamento, nel presente convenzione e nei Criteri del sistema di accreditamento;

- qualora, esperite inutilmente le procedure di ripristinabilità, venga disposta

-dall'Ente accreditante, a causa della perdita di un requisito soggettivo oppure oggettivo - gestionale, tecnologico ed organizzativo - previsto per l'accreditamento.

Avverso il provvedimento di accertamento dei requisiti e il provvedimento di decadenza, il soggetto interessato può ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Il provvedimento di sospensione e di revoca deve essere notificato all'ente interessato, alla Regione Calabria, nonché pubblicato all'Albo Pretorio del Comune Capofila dell'Ambito.

L'Ente oggetto di provvedimento di revoca potrà presentare nuova domanda di accreditamento trascorsi i tre anni.

Art. 12 – Mancata scelta dell'utente

L'Ente accreditato non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune di Catanzaro, nel caso in cui non dovesse essere prescelto da